

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 95/46/2011

FATTI

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha respinto il ricorso della contribuente avverso silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso IRPEG anno 1999, rilevando che la ricorrente non ha prodotto la documentazione necessaria a provare l'esistenza delle dichiarazioni dei redditi prodromiche ai rimborsi richiesti, neppure nel corso del presente giudizio.

Appella la contribuente sostenendo violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del DPR 600/73, rilevando che la sentenza impugnata viola apertamente le previsioni di legge in materia di decadenza del potere accertativo in capo all'Amministrazione finanziaria. Riporta, infatti, la sentenza che l'Agenzia delle Entrate ha formalmente contestato l'esistenza delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 1996 e 1997, prodromici ai rimborsi richiesti, concludendo che in presenza di tale eccezione la ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione mancante, cosa che non ha fatto nemmeno con la memoria illustrativa successivamente depositata. Sostiene l'appellante che i Giudici di prime cure avrebbero dovuto rilevare che la contestazione è avvenuta con ben sei anni di ritardo rispetto ai termini di legge previsti per l'accertamento. Ciò premesso deve rilevarsi che il periodo d'imposta 1999 si è prescritto ai fini di qualsivoglia contestazione il 3/12/2004, poiché nessuna contestazione è stata effettuata entro tale data e quindi il credito d'imposta di cui è stato chiesto il rimborso si è consolidato con la conseguenza che deve essere rimborsato con gli interessi. Osserva, infine, l'appellante che al riguardo della richiesta di rimborso relativa al credito di imposta dell'anno 1997 la stessa Commissione Provinciale di cui alla sentenza ora impugnata, rilevata l'esistenza della dichiarazione relativa al periodo di imposta 1997, ha accolto il ricorso a seguito della produzione di copia del mod. 760/98 con la prova della spedizione con lettera raccomandata del 25/06/1998. In merito all'onere della prova nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di crediti di imposta l'appellante osserva, citando Cassazione n. 11830 del 2002, che dopo che il credito si è consolidato, nel rapporto tributario esiste solo l'obbligo dell'Amministrazione che è tenuta ad eseguire il rimborso con il pagamento anche degli interessi dovuti per il ritardo. Indipendentemente da ciò, segnala che sono state fornite sia all'Ufficio che ai Giudici di prime cure tutti gli elementi utili a provare il pieno diritto della società al rimborso del credito IRPEG in questione, inoltre che una volta richiesto il credito del rimborso d'imposta nella dichiarazione dei redditi non è il contribuente che deve provare il proprio diritto al rimborso, ma è semmai l'Amministrazione finanziaria che deve dimostrare l'inesistenza di tale diritto. Conclude l'appellante chiedendo in riforma della sentenza impugnata venga dichiarato dovuto il rimborso del credito IRPEG 1999 per l'importo di € 3.317.118,00 oltre ai relativi interessi maturati e maturandi, con vittoria di spese.

Si costituisce in giudizio l'Ufficio osservando preliminarmente che dai dati presenti in anagrafe tributaria è emerso che le dichiarazioni relative agli anni 1997 e 1998, da cui scaturirebbero gli importi richiesti a rimborso, non risultano trasmessi e neppure successivamente documentate in sede di istruttoria relativa all'istanza di rimborso, malgrado la richiesta dell'Ufficio con raccomandata ricevuta in data 19/03/2009, se non in sede del presente procedimento d'appello. Insiste l'Ufficio nel sostenere che in tema di rimborsi si dà piena coincidenza tra posizioni processuali e posizioni sostanziali e, conseguentemente, l'onere della prova ricade sul contribuente. Nel caso de quo controparte, come già detto, esibisce per la prima volta in appello la copia delle dichiarazioni accompagnate da una copia di una ricevuta di presentazione delle

dichiarazioni, sfornita oltretutto di autocertificazione di conformità all'originale. Inoltre, la ricevuta relativa alla presentazione del mod. 760/98 reca nel relativo spazio riservato al destinatario l'iscrizione Ministero delle Finanze 760PC omettendo l'indicazione Roma e dunque con indicazione incompleta ed irregolare dell'indirizzo apposto sulla ricevuta, da cui discende la mancata prova dell'effettiva esistenza del credito d'imposta vantato. Cita in proposito CTR Lombardia, sent. n. 33/14/2009 del 29/01/2009. Per quanto precede, tutto quanto eccepito da controparte circa l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di che trattasi, risulta essere inammissibile. Ribadisce, infine, che le eccezioni sollevate da controparte sono del tutto nuove in quanto mai sollevate in primo grado, pertanto ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 546/92 sono da ritenersi inammissibili. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso avverso e la conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese.

La società ricorrente deposita in data 18/05/2011 memoria a contestazione delle controdeduzioni presentate dall'Ufficio, ribadendo che la sentenza dei Giudici di prime cure risulta viziata perché avendo fornito avallo al tentativo tardivo di rettifica da parte dell'Ufficio, ha violato la chiarissima previsione di legge contenuta nell'art. 43 del DPR 600/73. Inoltre, come anche confermato dalla Cassazione, ove l'Amministrazione finanziaria non abbia esercitato tempestivamente il potere di rettifica delle dichiarazioni entro il termine fissato di legge, al Giudice tributario è precluso un esame nel merito della fondatezza del credito esposto in dichiarazione. Insiste quindi nel sostenere che, dopo che il credito si è consolidato per effetto di un riconoscimento implicito derivante da una mancata contestazione entro i termini previsti per l'accertamento, nel rapporto tributario esiste solo l'obbligo dell'Amministrazione che è tenuta ad eseguire il rimborso. Sostiene, infine, l'illegittimità delle controdeduzioni dell'Ufficio che insiste nella propria versione del soggetto cui spetta l'onere della prova nella fattispecie di dichiarazione con richiesta del rimborso di credito d'imposta non contestata dall'A.F. entro il termine di cui all'art. 43 DPR 600/73.

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

La Commissione ritiene che l'appello meriti di essere accolto. Rileva infatti preliminarmente dalla documentazione allegata che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 44, giudice di primo grado della controversia di che trattasi, medesima composizione, medesimo relatore, in data 29/1/2010 ha accolto il ricorso della contribuente avverso silenzio rifiuto ad istanza di rimborso IRPEG 1997, motivando che la ricorrente aveva prodotto tutta la documentazione relativa alla sussistenza del credito vantato, affermando in tal modo ciò che con la sentenza appellata viene ora negato, cioè l'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 1997. Pertanto le dichiarazioni cosiddette prodromiche a quella per la quale viene chiesto il rimborso del credito di imposta risultano regolarmente presentate. Il termine per l'emissione dell'eventuale avviso di accertamento si è prescritto al 31/12/2004. Quindi il credito di imposta si è "consolidato" ed il contribuente non è tenuto, al fine di ottenere il rimborso, ad alcun altro adempimento, statuizione confermata da giurisprudenza superiore e prevalente, vedi Cass. Civ. Sez. V° n. 11830/2002, 1154/2008, Sez. Unite n. 2687/2007. Di opinione opposta Cass. Sez. Trib. n. 11444/2011, che ritiene che il termine entro il quale l'A.F. può provvedere alla liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis, co. 1, DPR 600/73, o accertare avvisi di accertamento ai sensi dall'art. 43 del DPR 600/73, abbiano natura ordinatoria e quindi siano soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale. Questa Commissione ritiene però che questa interpretazione possa al più applicarsi alla contestazione di fatti nuovi non compresi nella dichiarazione. Per quanto attiene alla contestazione ed accertamento della dichiarazione i termini di cui all'art. 43 DPR 600/73 sono da ritenersi perentori e comunque ai fini della controversia la

dichiarazione dei redditi riporta i termini dai quale deriva il credito di imposta e spetta all'A.F. provare che i fatti non corrispondono a verità La contribuente ha dichiarato e documentato la natura del credito derivante da: crediti di imposta su dividendi, crediti per imposte pagate all'estero, ritenute di acconto. Per contro il riporto di perdite precedenti non è stato contestato e quindi le doglianze dell'Ufficio in merito all'onere della prova per quanto attiene le richieste di rimborsi vanno rigettate. La complessità della materia concernente la controversia consente di ritenere sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma della sentenza di primo grado accoglie l'appello e dichiara dovuto il rimborso del credito IRPEG 1999, oltre interessi di legge. Spese compensate.